



Ala, 19/6/09
Sottoscrive testo consegnato
in borse nel corso della
seduta consiliare del 18/6/09
e letto alla presenza dei
consiglieri.

All'Ill.mo Presidente del Consiglio comunale di Ala

Con preghiera di verbalizzazione .

Oggetto : **Punto 1 dell' integrazione in via d'urgenza del Consiglio comunale del 18.06.2009 . " Presa d'atto rimozione causa d'incompatibilita' del Consigliere Trainotti Angelo (Rinuncia ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento della concessione edilizia n.104 dd. 05.10.2005 e al ricorso al Presidente della Repubblica per l'annullamento della DIA n. 100/ 2006) .**

Lo scrivente rappresenta a codesto Consiglio i motivi che lo hanno convinto a proporre i ricorsi che hanno originato la delibera consiliare di incompatibilita' nei confronti dello scrivente . Sono gli stessi che in passato hanno determinato da parte del Presidente della Repubblica l'annullamento di atti analoghi di codesto Comune . Cio' per chiarire in qualita' di Consigliere comunale i disposti regolamentari e di legge a cui codesto Comune deve attenersi e rispettare e non certo per interessi privati dello scrivente.

I ricorsi proposti sono :

- "Ricorso straordinario dd. 26.02.2008 per l'annullamento della D.I.A. n. 100 di data 08.06.2006 prot. n. 10029 presentata dal Sig. Giovanelli Eduino al Comune di Ala."
- "Ricorso straordinario dd. 04.03.2008 avverso il giudizio di archiviazione espresso dalla Provincia Autonoma di Trento in merito all'istanza (ai sensi della L.P. 05.09.91 n. 22 art. 134 e s.m.) di annullamento della concessione edilizia n.104 dd. 05.10.2005 del Comune di Ala " .

in merito ai quali oltre a quanto gia' espresso in sede consiliare e supportato documentalmente lo scrivente ritiene utile presentare le osservazioni a seguito . . .

Ricorso straordinario dd. 26.02.2008.

1. L'opera realizzata con la D.I.A. n.100/1 e' una recinzione e come tale e' identificata nella D.I.A. dal denunciante Sign. Giovanelli Eduino e dal suo Tecnico Geom. Marasca Augusto.
2. Il Signor Giovanelli non e' proprietario della p.f.1010/12 ne' tantomeno comproprietario della stessa . Non e' quindi titolato a chiedere su tale particella realizzazioni di alcun genere ne' il Comune di Ala a permetterle .
3. Le prescrizioni per le recinzioni sono indicate dall'art. 62 lett.a) del Regolamento edilizio comunale di Ala che recita testualmente : "Entro i limiti delle zone urbanizzate , qualora le recinzioni delle aree private siano realizzate con siepi , cancellate , grigliate , queste non debbono superare l'altezza complessiva di m.1.50 ...comunque la struttura piena non dovra' superare l'altezza di m.0.60 .." .
4. Le tettoie (**che non sono recinzioni**) sono invece soggette alle prescrizioni di cui all'art. 62 lettera b) dello stesso Regolamento edilizio .
5. L'orientamento del Comune di Ala di applicare alle recinzioni le prescrizioni indicate per le tettoie appare un tentativo per eludere le normative urbanistiche .

Ricorso straordinario dd. 04.03.2008 .

Violazione L.P. 05.09.91 n. 22 art.21.lett.a .

Violazione Regolamento edilizio comunale di Ala art. 20 punto 2 dove si afferma : " La Commissione edilizia comunale esprime parere consultivo obbligatorio in ordine a interventi soggetti al rilascio di concessione edilizia " .

La PAT non ha rilevato che , successivamente al parere favorevole condizionato della Commissione edilizia comunale di Ala di data 16.06.05 , sono state presentate dichiarazioni , pareri , documentazioni integrative ,

correzioni , autorizzazioni , non esaminate e valutate dalla stessa . Cio' emerge chiaramente dalla lettura della concessione edilizia n.104 dd.05.10.2005 rilasciata dal Comune di Ala .

Nel merito si fa presente che : "E' sufficiente realizzare la fattispecie di violazione di legge il solo fatto che il parere della Commissione Edilizia Comunale abbia avuto luogo sulla base di una documentazione incompleta . Un giudizio infatti deve poter essere espresso soltanto causa cognita , vale a dire dopo che gli elementi di informazione e conoscenza sono stati tutti posti a disposizione dell'Ufficio chiamato ad esprimersi e da questo esaminati . Diversamente la decisione sarebbe assunta non solo senza previa completa conoscenza degli elementi da valutare , ma senza nemmeno la possibilita' di quella conoscenza .


Non puo' spettare ad altri Uffici (Ufficio Tecnico Comunale di Ala ad esempio) , diversi da quello chiamato ad esprimere il parere , la valutazione dell'eventuale inconferenza della documentazione omessa rispetto alla economia del parere : se cosi' fosse , infatti , l'ufficio consultivo obbligatorio sarebbe spogliato di un elemento di cui esso solo puo' disporre , vale a dire della ricognizione e della valutazione di completezza del materiale istruttorio necessario al suo giudizio" .

Tanto basta , per il suo carattere assorbente , a ritenere illegittimo , con l'invocazione delle norme della legge provinciale trentina e del Regolamento edilizio comunale di Ala , l'impugnato giudizio di archiviazione della PAT relativo alla concessione n.104 dd. 05.10.05 e la concessione stessa invalidata dall'illegittimo parere della CEC che non ha potuto tenere conto degli atti protocollati successivamente al suo parere .

Lo scrivente chiede l'annullamento in auto-tutela dei provvedimenti citati nei ricorsi di cui in delibera n.25 dd. 04.05.2009 da parte degli Enti che li hanno emessi .

Il Capogruppo di "Impegno civile per Ala e Frazioni"

Trainotti Angelo



Ala 18.06.09